

# OVS

CODICE DI CONDOTTA  
2020

# *INTRODUZIONE*

Costruire modelli produttivi che consentano di prosperare in armonia con i sistemi naturali e sociali è obiettivo condiviso da ogni operatore economico e, nel corso del tempo, è diventato una condizione essenziale per poter prosperare a lungo termine.

Per questo motivo OVS intende instaurare rapporti di fornitura basati su obiettivi congiunti di efficace supporto al business e di creazione di un impatto positivo sull'ambiente e sulle comunità locali, contribuendo al miglioramento delle condizioni di lavoro nelle fabbriche e allo sviluppo economico nei luoghi di produzione.

Il presente Codice di Condotta ha l'obiettivo di descrivere alcuni requisiti vincolanti per i fornitori, nella ricerca di un continuo miglioramento delle loro pratiche in termini di trasparenza e sostenibilità ambientale e sociale.

Adottare un comportamento sostenibile contribuisce a creare rapporti di correttezza, collaborazione e massima fiducia tra tutti i partner che condividono i nostri valori e che vogliono continuare a crescere con noi.

I principi di sostenibilità radicati nel cuore della mission aziendale, sono declinati operativamente all'interno di questo documento, che favorisce la loro diffusione e condivisione principalmente all'interno della catena di fornitura.

Abbiamo individuato uno standard di condotta rispetto a tre aree tematiche fondamentali:

- Persone
- Ambiente
- Conformità e trasparenza

Le disposizioni traggono ispirazione da Standard internazionali, da varie Legislazioni nazionali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalle Convenzioni ILO e da Best Practice di settore.

Il rispetto di tutti i principi inclusi nel presente Codice è una condizione fondamentale per stabilire e consolidare qualsiasi rapporto di business e collaborazione con OVS.

In relazione ai principi descritti nel Codice, ciascun fornitore è tenuto a farsi garante anche per il comportamento dei propri subappaltatori e subfornitori, monitorandoli sistematicamente secondo criteri che soddisfino o superino questo Codice.

Nel caso in cui un attore della catena di fornitura di OVS non operasse nel rispetto di quanto sopra indicato, OVS si impegna a prendere provvedimenti correttivi considerando primariamente l'interesse dei lavoratori (specie i più giovani) e la realtà sociale ed economica in cui essi vivono.

## SOMMARIO

Introduzione .....	2
Persone .....	4
1. Relazione con le persone .....	4
2. Lavoro minorile e giovani lavoratori .....	5
3. Lavoro forzato, molestie e abusi .....	5
4. Discriminazioni .....	6
5. Libertà di associazione .....	6
6. Trattamento economico e orario di lavoro .....	6
7. Salute e sicurezza .....	7
8. Comunità .....	8
Ambiente .....	9
9. Impatto ambientale .....	9
10. Sostanze chimiche e pericolose .....	9
11. Gestione dei rifiuti .....	10
12. Gestione dell'acqua .....	10
13. Emissioni in atmosfera .....	10
14. Impatto ambientale sul territorio .....	11
15. Materiali più sostenibili .....	11
Conformità e trasparenza .....	12
16. Compliance .....	12
17. Anti-Corruzione .....	12
18. Trasparenza e collaborazione .....	12
19. Audit .....	13
20. Applicazione del Codice .....	13

# *PERSONE*

LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, LA DIVERSITÀ, IL RISPETTO E LA TOLLERANZA VERSO TUTTE LE PERSONE RAPPRESENTANO PER NOI VALORI FONDAMENTALI CHE GARANTIAMO E PROMUOVIAMO OGNI GIORNO.

OGNI PERSONA DEVE AVERE LA POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE IL PIENO POTENZIALE, ATTRAVERSO UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO, CONFORTEVOLE E COLLABORATIVO.

RITENIAMO FONDAMENTALE LA CRESCITA DELLE PERSONE SIA SUL PIANO PROFESSIONALE, CHE SU QUELLO INDIVIDUALE, ATTRAVERSO PERCORSI DI FORMAZIONE PROGETTATI PER SVILUPPARE LE POTENZIALITÀ E IL TALENTO DI OGNUNO

RICONOSCIAMO IL VALORE DELLE PERSONE E OFFRIAMO A TUTTI LE STESSO OPPORTUNITÀ. OVS CONDANNA QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE O DI INTIMIDAZIONE.

## **1. Relazione con le persone**

1.1. Il Codice di Condotta OVS deve essere pubblicato e facilmente accessibile a tutti i lavoratori, e divulgato nelle lingue conosciute dai lavoratori.

1.2. Il datore di lavoro ha la responsabilità di garantire che tutti i lavoratori siano consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri legali. Le leggi locali che regolano il lavoro devono essere facilmente accessibili a tutti i lavoratori (ad esempio le normative in merito a salario minimo, orario di lavoro, limiti agli straordinari).

1.3. Tutti i lavoratori devono essere impiegati in forza di un contratto di lavoro scritto, redatto nella lingua locale, che sancisca i termini e le condizioni dell'impiego, che deve essere sottoscritto dal lavoratore.

1.4. I fornitori sono tenuti a valorizzare i collaboratori innalzando progressivamente gli standard di lavoro dei propri dipendenti attraverso percorsi di formazione per lo sviluppo delle competenze professionali, programmi di welfare e altri servizi anche ulteriori rispetto a quanto previsto per legge.

1.5. Nessun lavoratore deve pagare per il proprio diritto a lavorare. Ai lavoratori non deve essere richiesto di depositare alcuna somma di denaro o i propri documenti di riconoscimento presso il datore di lavoro o agenzia, per poter lavorare. Ogni lavoratore deve essere libero di licenziarsi, dopo ragionevole preavviso.

1.6 E' fatto assoluto divieto di assumere lavoratori stranieri migranti senza aver verificato che siano in possesso di legale permesso di soggiorno valido, non scaduto, non revocato o annullato.

## **2. Lavoro minorile e giovani lavoratori<sup>1</sup>**

2.1. I Fornitori OVS possono impiegare solo lavoratori che abbiano compiuto l'età minima di ammissione al lavoro prevista dalla legge locale, in accordo con le convenzioni ILO n. 138 e 142.

2.2. Tutti i giovani lavoratori, con età compresa tra l'età minima legale e i 18 anni, devono essere identificati in un apposito registro, non possono essere impiegati in attività pericolose, né svolgere lavoro straordinario o turni notturni. Le attività lavorative non devono interferire con la loro educazione, la loro salute e il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2.3. I giovani lavoratori devono essere facilmente identificabili attraverso un'uniforme distintiva, un badge, o qualsiasi altra misura ritenuta adeguata alla loro agevole individuazione all'interno dei presidi aziendali.

## **3. Lavoro forzato, molestie e abusi<sup>2</sup>**

3.1. I fornitori OVS non devono ricorrere direttamente o indirettamente a lavoro forzato di alcun genere. Tra queste, sono vietate in particolare il lavoro sotto minaccia, l'utilizzo di carcerati non consenzienti, il ricorso al c.d. *Sumangali scheme* o il lavoro vincolato per pagamento di debiti.

3.2. I fornitori OVS devono trattare i lavoratori con rispetto e dignità e vietare qualsiasi forma di abuso fisico, sessuale, psicologico o verbale.

3.3. I fornitori OVS devono avere chiare policy sull'inaccettabilità di molestie e abusi da parte del personale di vigilanza e procedure per i lavoratori per segnalare eventuali incidenti.

3.4. I lavoratori non devono essere soggetti a sanzioni pecuniarie illegittime o essere sottoposti a misure disciplinare che compromettano la dignità della persona.

3.5. Fatto salvo quanto previsto dalle procedure previste dalla Legge relative alla gestione del rapporto di lavoro, i dipendenti devono essere liberi di allontanarsi dal luogo di lavoro e/o lasciare l'azienda senza subire alcuna costrizione.

3.6. I datori di lavoro non possono trattenere i documenti di identità dei lavoratori.

3.7. I fornitori OVS sono tenuti a monitorare eventuali terze parti, società subappaltatrici o enti a cui si appoggiano per l'assunzione di dipendenti, allo scopo di garantire che le persone da loro reclutate non siano obbligate a lavorare con la forza, l'inganno, l'intimidazione, la coercizione o a scopo di ritorsione.

---

<sup>1</sup> Riferimenti: Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Si definisce bambino "ogni persona al di sotto dei 18 anni salvo che, in base alla legge applicabile al bambino, la maggiore età si raggiunga ad età inferiore". Convenzioni ILO n. 138 e 142.

<sup>2</sup> Riferimenti: Convenzioni ILO n. 29, 105, e 182.

#### **4. Discriminazioni<sup>3</sup>**

4.1. Non è ammessa alcuna forma di discriminazione legata a genere, razza, disabilità, malattia, orientamento sessuale, politico e religioso nello svolgimento del lavoro delle persone, ovvero in fase di reclutamento, retribuzione, assegnazione delle mansioni di lavoro, avanzamenti di carriera, accesso alla formazione e licenziamento.

4.2. Tutte le decisioni di impiego devono essere prese sulla base del principio delle pari opportunità lavorative e dovranno includere strumenti efficaci per la tutela di lavoratori migranti, temporanei o stagionali contro qualsiasi forma di discriminazione.

4.3. Per quanto riferibile in particolare alle donne, non sono accettate discriminazioni legate ad una eventuale gravidanza (es: richiesta test di gravidanza e/o pressioni psicologiche in sede di assunzione e/o durante il rapporto di lavoro).

#### **5. Libertà di associazione<sup>4</sup>**

5.1. I fornitori OVS devono assicurare ai lavoratori il diritto a iscriversi a qualsiasi organizzazione sindacale o associazione da essi scelta e aderire a trattative collettive, nell'ambito delle forme legalmente riconosciute nel paese in cui operano.

5.2. Nei casi in cui la libertà di associazione e la contrattazione collettiva non siano regolamentate per legge, il fornitore dovrà agevolare analoghe forme di libera associazione per i propri dipendenti.

#### **6. Trattamento economico e orario di lavoro<sup>5</sup>**

6.1. I salari di tutti i lavoratori dovranno essere corrispondenti almeno al salario minimo previsto dalla legge nazionale o di qualsiasi contratto collettivo, qualora migliorativo rispetto al salario minimo fissato dalla Legge.

6.2. Fermo restando quanto previsto dal punto 6.1, laddove esista una fonte autorevole che definisca il livello salariale equo (considerando il costo della vita) per i paesi in cui opera il fornitore di OVS, i salari dei lavoratori dovranno essere corrispondenti almeno a tale livello. Inoltre il datore di lavoro deve adottare una struttura retributiva, a parità di mansioni e competenze, senza nessuna differenza tra i generi.

6.3. I fornitori OVS devono riconoscere la corretta retribuzione a titolo di salario ordinario e straordinario ai lavoratori e pagarli in modo tempestivo secondo la legge locale e qualsiasi contratto collettivo esistente. Tutti i lavoratori devono ricevere una busta paga chiara.

---

<sup>3</sup> Riferimenti: Convenzioni ILO n. 100 e 111.

<sup>4</sup> Riferimenti: Convenzioni ILO n. 87, 98 e 135.

<sup>5</sup> Riferimenti: Convenzioni ILO n. 1, 26 e 131.

Art. 23:3 della Dichiarazione universale dei diritti umani. "Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale".

6.4. Non è consentito un orario di lavoro che superi le 48 ore di lavoro settimanali ordinarie e le 12 ore di lavoro straordinario, nel rispetto delle leggi locali vigenti in materia.

6.5. Gli straordinari devono essere concordati in modo consensuale e retribuiti in misura maggiore rispetto al lavoro ordinario. I dipendenti hanno diritto ad un minimo di 24 ore di riposo consecutive ogni sette giorni.

6.6. I fornitori OVS devono garantire ai dipendenti di poter godere delle festività locali previste dalla legge, di ferie annuali retribuite e, laddove necessario, di congedo per malattia, nonché congedo parentale. Deve essere garantito ai lavoratori in congedo parentale di riassumere la posizione lavorativa precedente al congedo a parità di condizioni e benefit.

## **7. Salute e sicurezza<sup>6</sup>**

7.1. Tutte le leggi locali riguardanti la salute e la sicurezza devono essere osservate.

7.2. Tutti i lavoratori devono avere un posto di lavoro sicuro e salubre: la temperatura e l'aerazione dell'ambiente lavorativo devono essere adeguate in tutte le stagioni dell'anno; l'illuminazione deve essere sufficiente in relazione all'attività effettuata e per tutte le ore di lavoro; i servizi sanitari devono essere puliti, adeguati al numero dei lavoratori e separati per uomini e donne. I lavoratori devono poter avere accesso ad essi senza irragionevoli restrizioni.

7.3. Nel caso l'azienda offra al personale la struttura abitativa, tutte le leggi locali riguardanti salute e sicurezza devono essere osservate in riferimento a tali ambienti. I lavoratori dovranno poter usufruire di un letto proprio e di uno spazio abitativo adeguato agli usi normali. Per gli uomini e per le donne dovranno essere a disposizione locali e servizi igienici separati e non dovrà essere imposto di lasciare il dormitorio durante le ore libere dal lavoro. Eventuali mense o refettori dovranno essere puliti e confortevoli. Il personale addetto dovrà avere tutti i requisiti sanitari previsti.

7.4. I fornitori OVS devono dotarsi di procedure per l'identificazione e l'analisi dei rischi connessi alla sicurezza degli edifici, all'utilizzo delle attrezzature e alle attività lavorative in genere. Devono essere definiti specifici piani di emergenza e procedure di evacuazione e di intervento sulla base dell'analisi dei rischi.

7.5. Deve essere assicurata la presenza di uscite di emergenza libere da ostacoli di qualsiasi natura, ben indicate ed illuminate.

7.6. Tutti i lavoratori devono essere informati circa i dispositivi di sicurezza presenti nella propria fabbrica. Devono essere organizzate delle regolari esercitazioni di evacuazione, da svolgersi secondo un piano prestabilito, e dovrà essere garantito il funzionamento dello stesso in qualsiasi momento.

---

<sup>6</sup> Riferimenti: Convenzione ILO 155, OHSAS 18001

7.7. Gli adempimenti su salute e sicurezza devono essere in carico ad un responsabile senior, che garantisca un ambiente di lavoro sicuro e tuteli la salute dei lavoratori.

7.8. I fornitori OVS non devono operare in edifici pericolosi né con macchinari non a norma. I lavoratori che operano con apparecchiature che presentano un potenziale pericolo devono ricevere adeguata formazione.

7.9. I fornitori OVS devono mettere a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, come richiesto dalle leggi locali e dagli standard di settore, senza costi per il lavoratore. Tutti i lavoratori dovranno usare i dispositivi di protezione obbligatori durante le ore di lavoro.

7.10. Ogni fabbrica dovrà essere dotata di strumenti di pronto soccorso e di persone addestrate a prestare interventi di prima assistenza nei casi in cui si rendessero necessari.

7.11. Nei Paesi in cui non esiste un ente di previdenza pubblica che tuteli i lavoratori da incidenti sul lavoro, i fornitori si devono far carico delle eventuali spese mediche in caso di infortuni occorsi durante le ore lavorative.

## **8. Comunità**

8.1. Tutti i fornitori di OVS devono avere procedure per verificare l'impatto sociale ed ambientale delle proprie attività sulla comunità locale nel suo complesso. I fornitori OVS sono tenuti a condividere il nostro obiettivo di creare un impatto positivo sulle comunità locali, contribuendo allo sviluppo economico nei luoghi di produzione. Tutti i fornitori OVS e i loro dipendenti sono incoraggiati a partecipare alle iniziative socio-ambientali a scopo benefico organizzate dalle comunità locali con cui interagiscono offrendo il proprio supporto.

# *AMBIENTE*

E' FONDAMENTALE ESSERE CONSAPEVOLI DI COME IL PROPRIO COMPORTAMENTO, IN TUTTI GLI ASPETTI DEL LAVORO DI OGNI GIORNO, IMPATTA SULL'AMBIENTE, MONITORANDO COSTANTEMENTE GLI EFFETTI DI OGNI ATTIVITÀ OPERATIVA.

OGNI PROCESSO O ATTIVITÀ PRODUTTIVA DEVE INTEGRARE I SEGUENTI OBIETTIVI:

A. PERSEGUIRE UNA SEMPRE MAGGIORE EFFICIENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE SCARSE IN NATURA, PREFERENDO MATERIALI E RISORSE RINNOVABILI O A CICLO CHIUSO.

B. RIDURRE AL MINIMO LA PRODUZIONE DI RIFIUTI E L'UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE CHE POSSANO ARRECARRE DANNO ALLE PERSONE O ALL'AMBIENTE.

C. CONTRIBUIRE ALLA SALVAGUARDIA E AL RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI NATURALI.

## **9. Impatto ambientale**

9.1. I fornitori OVS devono rispettare tutte le leggi e le norme applicabili in materia di salvaguardia ambientale vigenti nel Paese in cui svolgono la loro attività.

9.2. Fabbriche e stabilimenti devono monitorare su base continuativa il loro utilizzo di energia, e di risorse naturali e dovranno fissare obiettivi graduali per la riduzione al minimo degli impatti negativi sull'ambiente.

9.3. I fornitori OVS devono investire in tecnologie a ridotto impatto ambientale e impianti per la produzione di energia rinnovabile, e promuovere insieme a OVS una filosofia di eco-design dei prodotti, lavorando su materiali e processi produttivi, per garantire riciclabilità, riutilizzo e maggiore durata nel tempo.

9.4. I fornitori OVS non devono installare nuovi impianti funzionanti a mezzo di combustione di carbone (per esempio: caldaie, generatori, eccetera)

## **10. Sostanze chimiche e pericolose**

10.1. Nei processi produttivi non devono essere utilizzati materiali di consumo, sostanze chimiche e trattamenti tossici o pericolosi, laddove sia disponibile un'alternativa.

10.2. I contenitori di sostanze chimiche devono essere segnalati da un'etichetta di pericolo, e accompagnati da una scheda tecnica e da chiare istruzioni per l'uso. I contenitori devono inoltre essere tenuti in buone condizioni, per evitare possibili fuoriuscite di sostanze chimiche, e protetti da barriere al fine di prevenire eventuali danni accidentali. Le persone autorizzate all'utilizzo di tali sostanze devono essere periodicamente formate in merito al corretto utilizzo.

10.3. I fornitori OVS sono tenuti ad evitare l'utilizzo delle sostanze indicate all'interno del documento mRSL di ZDHC disponibile all'indirizzo [https://mrsl.roadmaptozero.com/mrsl/MRSL2\\_0](https://mrsl.roadmaptozero.com/mrsl/MRSL2_0) o di limitarne l'uso coerentemente con i livelli espressi dal documento stesso.

Ogni fornitore è tenuto a verificare almeno semestralmente l'eventuale presenza delle sostanze di cui al precedente paragrafo, attraverso test condotti mediante laboratori

accreditati. In caso di rilevamento di una o più sostanze proibite o presenti in concentrazione non conforme alle indicazioni delineate nel documento sopraindicato, OVS si impegna a lavorare con il fornitore per identificare lavorazioni alternative o prodotti chimici sostitutivi a quelli utilizzati.

### **11. Gestione dei rifiuti**

11.1. Le lavorazioni e lo smaltimento dei rifiuti non devono pregiudicare l'ambiente, evitando l'inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo. I rifiuti devono essere gestiti in modo responsabile e nel rispetto delle leggi vigenti. Le aree di deposito devono essere sicure e controllate regolarmente. I rifiuti dovranno essere differenziati per categoria a seconda delle possibilità di riciclo degli stessi,

11.2. I lavoratori che gestiscono rifiuti pericolosi devono essere messi nelle condizioni di comprendere il pericolo associato ai rifiuti pericolosi e di proteggere loro stessi e l'ambiente da eventuali danni causati da una gestione impropria di tali rifiuti.

### **12. Gestione dell'acqua**

12.1. L'acqua è una risorsa naturale preziosa che può scarseggiare. I fornitori di OVS sono tenuti a intraprendere tutte le iniziative volte non solo a ridurre l'uso, ma a farne anche un uso responsabile, garantendo a tutti i lavoratori accesso all'acqua potabile in modo sufficiente e sicuro. I fornitori di OVS devono mirare ad una manutenzione ed efficienza degli impianti, creando opportunità per water recycling.

12.2. Le acque di scarico generate nel processo produttivo (tintura, lavaggi, finitura) devono essere trattate prima di essere scaricate, in modo da non causare danni ambientali.

12.3. I fornitori OVS devono predisporre un sistema di monitoraggio degli scarichi delle acque reflue, in conformità con le leggi locali.

12.4. Nel caso in cui sia presente un impianto di trattamento delle acque reflue, l'acqua piovana vi può confluire solo in una fase che non interferisca con il processo di trattamento. Inoltre gli addetti sono tenuti a conoscere processi, attrezzature e test richiesti per un corretto funzionamento dell'impianto di trattamento in loco.

### **13. Emissioni in atmosfera**

13.1. Tutte le emissioni devono essere monitorate e gestite in maniera trasparente, in accordo con le leggi e la regolamentazione locali.

13.2. I fornitori OVS devono redigere un inventario scritto, completo, accurato e affidabile di tutte le fonti di emissioni, identificando per ciascuna la tipologia e la quantità di sostanze inquinanti.

13.3. Le fonti di emissione devono essere dotate di dispositivi di controllo che rimuovano o filtrino gli agenti inquinanti prima del rilascio in atmosfera.

#### **14. Impatto ambientale sul territorio**

14.1. Gli edifici devono essere costruiti o ristrutturati garantendo la loro corretta integrazione nel contesto del sito, sia esso naturale o artificiale, in conformità con le normative e le leggi locali, evitando di arrecare danno al territorio e alle persone che lo abitano.

14.2. I fornitori OVS devono condividere il nostro obiettivo di creare un impatto positivo sul territorio. Tutti i fornitori sono invitati a partecipare alle iniziative socio-ambientali organizzate dalle comunità locali in materia ambientale offrendo il proprio supporto.

#### **15. Materiali più sostenibili**

15.1. Nella scelta dei materiali (materie prime, materiali di consumo, materiale da ufficio, ecc), i fornitori devono ricercare le alternative a minor impatto sull'ambiente e assicurarsi che tali materiali siano prodotti nel rispetto dei principi ispiratori del presente Codice di Condotta.

15.2. I fornitori devono valutare dal punto di vista etico la scelta di materiali di origine animale<sup>7</sup> preferendo alternative che non implicino lo sfruttamento degli stessi. Nel caso di utilizzo di materiali di origine animale, dovrà esserne certificata la sola provenienza da lavorazioni destinate all'uso alimentare l'esclusione di ogni forma di maltrattamento ai danni degli animali stessi (es: live-plucking)

---

<sup>7</sup> Riferimenti: *Responsible Wool Standard* e *Responsible Down Standard*

## *CONFORMITÀ E TRASPARENZA*

LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA È UN REQUISITO INDEROGABILE PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ.

TUTTE LE REALTÀ LEGATE A OVS DEVONO GARANTIRE LA PIENA E SCRUPOLOSA OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI NEI SETTORI CONNESSI ALLA PROPRIA ATTIVITÀ. PER OVS È FONDAMENTALE OPERARE NEL PIENO RISPETTO DELLO SPIRITO DELLA LEGGE OLTRE CHE DEI SUOI DETTATI NORMATIVI.

SONO DA EVITARE TUTTE LE SITUAZIONI CHE PORTINO A CONFLITTI D'INTERESSE, ANTEPONENDO IN QUALUNQUE CASO I VALORI AZIENDALI A INTERESSI PERSONALI. LADDOVE SORGANO SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO, ESSE VANNO PRONTAMENTE SEGNALATE.

CHIUNQUE OPERI O COLLABORI A QUALSIASI TITOLO CON OVS È TENUTO A COMPORTARSI IN MANIERA CORRETTA E ONESTA, A SEGUIRE LA LEGGE E A INTERAGIRE CON GLI ALTRI NEL MASSIMO RISPETTO DEI NOSTRI VALORI FONDAMENTALI.

### **16. Compliance**

16.1. I fornitori OVS devono garantire la conformità di ogni loro attività alle leggi nazionali in vigore nel paese in cui operano; qualora alcune delle disposizioni contenute nel presente documento fossero in contrasto con le leggi nazionali in vigore nel paese del fornitore, queste ultime prevarranno.

16.2. I fornitori OVS devono attenersi pienamente allo spirito della Legge oltre che ai suoi dettati normativi in materia fiscale, civilistico, doganale e societario, mantenendo un comportamento trasparente e collaborativo con le Autorità pubbliche e gli organi di vigilanza. E' vietato il ricorso a strutture societarie finalizzate all'elusione fiscale.

### **17. Anti-Corruzione**

17.1. I fornitori sono tenuti a non praticare né tollerare alcun tipo di corruzione, estorsione o appropriazione indebita. Non possono, inoltre, offrire incentivi illegali ai propri partner d'affari, né accettarli. I fornitori OVS devono mettere a disposizione dei propri dipendenti i mezzi necessari per segnalare sospette irregolarità o attività potenzialmente illegali sul luogo di lavoro.

### **18. Trasparenza e collaborazione**

18.1. I fornitori sono tenuti a condividere con OVS informazioni riguardo a materie prime utilizzate, processi e performance aziendali. L'obiettivo congiunto è quello di essere capaci di individuare opportunità di miglioramento delle performance economiche, ambientali e sociali dei nostri prodotti, lungo tutta la catena del valore.

18.2. I fornitori OVS sono tenuti a implementare e monitorare piani specifici di miglioramento definiti in collaborazione con OVS al fine di migliorare sistematicamente le pratiche di sostenibilità ambientale e sociale.

18.3. Chiunque entri in relazioni di affari con OVS è obbligato a tenere informato quest'ultima, in ogni momento, del luogo in cui ogni prodotto è realizzato, ad inclusione dell'utilizzo di subfornitori e di lavoro a domicilio.

## **19. Audit**

19.1. OVS si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento audit senza preavviso in tutte le fabbriche che producono le sue merci e presso subappaltatori o subfornitori. Il controllo potrà avvenire direttamente o tramite un'entità terza indipendente nominata da OVS al fine di assicurare la conformità del fornitore a tutte le disposizioni contrattuali e il presente Codice di Condotta.

19.2. Il fornitore dovrà consentire agli incaricati di OVS l'accesso illimitato a locali, impianti, attrezzature, documenti, libri contabili e registri propri, di società ad esso collegate e di subappaltatori o subfornitori. Dovrà inoltre fornire tutta l'assistenza necessaria per consentire agli incaricati di svolgere la propria attività di controllo e mantenere tutta la documentazione rilevante ai fini dell'audit.

19.3. Le spese per l'audit resteranno a carico di OVS in caso di piena conformità. Nel caso di non conformità, le spese per ciascun audit di follow-up saranno addebitate al fornitore fino a completa implementazione dei piani correttivi concordati.

## **20. Applicazione del Codice**

20.1. I fornitori OVS devono diffondere la conoscenza del presente documento presso i propri fornitori. Ciascun fornitore è tenuto a farsi garante anche per il comportamento e gli impatti sociali e ambientali dei propri subappaltatori e subfornitori, monitorandoli sistematicamente secondo parametri conformi a questo Codice o più restrittivi.

20.2. Se un fornitore non rispettasse uno degli elementi del Codice, è possibile segnalarlo inviandoci una e-mail all'indirizzo: [sustainability@ovs.it](mailto:sustainability@ovs.it). OVS si impegna ad accogliere con serietà e trasparenza le segnalazioni, anche di ONG locali, su eventuali comportamenti difformi dal codice, a verificarle e a sanzionare, nei modi opportuni, le violazioni accertate. Le informazioni ricevute saranno strettamente riservate così come l'identità del segnalante.

20.3. Il rispetto di tutti i principi inclusi nel presente Codice è una condizione fondamentale per stabilire e consolidare qualsiasi rapporto di business e collaborazione con OVS; d'altro canto la non osservanza dei principi menzionati nel Codice senza la definizione di piani di rimedio, implica immediati interventi correttivi e, in ultima istanza, la risoluzione del rapporto commerciale con OVS e/o la segnalazione alle Autorità competenti.